

2. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Possono ricoprire cariche sociali i soggetti - designati dagli enti associati in regola con il pagamento delle quote associative - che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali nell'ambito della Federazione Italiana Vela, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

4. Il venir meno a qualsiasi titolo della qualità di ente associato determina l'automatica ed immediata decadenza della carica dei corrispondenti Consiglieri in seno al Consiglio Direttivo.

5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

6. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 - Dimissioni

1. Fatto salvo quanto previsto al superiore Articolo 13, n. 4, nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri in numero non superiore alla metà del Consiglio, i rimanenti provve-

